

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(ex art. 15, comma 1, l. 241/1990)

### **PER L'ATTIVITA' DI INTERPRETAZIONE SIMULTANEA DAL FRIULANO ALL'ITALIANO DEGLI INTERVENTI SVOLTI NEL CORSO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**tra**

**il Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, in persona del Presidente Piero Mauro Zanin, con sede in Trieste, piazza Oberdan 6, codice fiscale 80016340327, di seguito denominato "Consiglio";

**la ARLeF/Agenzia regionale per la lingua friulana**, in persona del Presidente Eros Cisilino, con sede in Udine, Via Prefettura 13, codice fiscale 94094780304, di seguito denominata "Agenzia";

**premessso**

- che l'articolo 61 del Regolamento interno del Consiglio prevede, in relazione all'attività dell'Assemblea legislativa, che i Consiglieri possano esprimersi, sia oralmente che per iscritto, in una delle lingue parlate nell'ambito del territorio regionale ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- che per i Consiglieri che non conoscono dette lingue la sopracitata disposizione regolamentare garantisce la tempestiva traduzione in lingua italiana degli interventi, sia orali che scritti, svolti nelle lingue ammesse a tutela;
- che nel corso delle sedute dell'Assemblea legislativa i Consiglieri intervengono esprimendosi anche in lingua friulana;
- che l'Agenzia svolge, tra i compiti istituzionali, in modo continuativo,

autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e a dare piena attuazione alle leggi statali e regionali in materia di tutela della lingua friulana;

- che l'Agenzia, tra le sue finalità istituzionali, ha anche il compito di favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana;

**si conviene quanto segue**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Oggetto)**

L'Agenzia si impegna a svolgere presso il Consiglio l'attività di interpretazione simultanea in lingua italiana degli interventi svolti in lingua friulana nel corso delle sedute dell'Assemblea legislativa che si terranno nel triennio 2020 – 2022.

### **ARTICOLO 2**

#### **(Comunicazioni da parte del Consiglio regionale)**

Il Consiglio si impegna a comunicare all'Agenzia il calendario dei lavori dell'Assemblea legislativa con congruo anticipo ed eventuali relative variazioni con almeno ventiquattro ore di preavviso.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Attività dell'ARLeF)**

Lo svolgimento dell'attività in oggetto sarà garantito mediante la presenza del personale operante presso l'Agenzia, ovvero di interpreti messi a disposizione dalla ditta appaltatrice di quest'ultima, secondo le modalità concordate dai responsabili dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione, per tutta la durata delle sedute dell'Assemblea legislativa, senza alcun onere a carico del Consiglio.

L'Agenzia si impegna a fornire per tempo al Consiglio i nominativi del predetto personale.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della L.R. 29/2007 e collaborazioni)**

Il Consiglio e l'Agenzia si impegnano a collaborare per la realizzazione della Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della L.R. 29/2007, prevista dall'articolo 30 della legge stessa, nonché per altre iniziative di comune interesse.

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Responsabili dell'esecuzione)**

I responsabili dell'esecuzione del presente accordo di collaborazione sono individuati, per l'Agenzia, nel Direttore della medesima e, per il Consiglio, nel

\_\_\_\_\_.

Trieste,

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Piero Mauro Zanin

AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA

IL PRESIDENTE

Eros Cisilino